



Ecologica Reale *Solare*

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA
DELL'ABITAZIONE E DEL PATRIMONIO

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
 - Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari"

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ECOLOGICA REALE SOLARE

**Mod. 5451 INC
Ed. 03/2023**

CONTATTI UTILI



	CONTATTO
SERVIZIO CLIENTI - BUONGIORNO REALE – lun - sab 8-20	800 320 320
SERVIZIO ARAGTEL - lun - gio 9-13 / 14-17; ven 9-13	800 508 008

AREA RISERVATA



Dopo la sottoscrizione, all'indirizzo www.realemutua.it è possibile accedere all'Area Riservata al Contraente (c.d. home insurance), per consultare e gestire telematicamente il contratto (ad esempio: pagare il premio successivo al primo, chiedere la liquidazione di un sinistro o la modifica dei propri dati personali).

È possibile consultare tale Area anche tramite l'App Reale Mobile.

L'accesso è gratuito previa la registrazione.

INTRODUZIONE

Ecologica Reale Solare è un'assicurazione che copre dagli eventi dannosi che potrebbero danneggiare l'impianto fotovoltaico e/o solare termico.

Protegge in modo efficace e completo sia dai danni materiali e diretti arrecati all'impianto in conseguenza di qualsiasi causa non espressamente esclusa/delimitata in polizza, inclusi inondazione, alluvione e terremoto; sia dai danni indiretti generati dalla perdita totale o parziale di produzione di energia elettrica a causa di un sinistro indennizzabile.

Il prodotto offre, inoltre, la possibilità di tutelare l'Assicurato, i suoi familiari e i dipendenti per danni involontariamente cagionati verso terzi, in qualità di proprietari o conduttori dell'impianto e di affrontare le eventuali controversie legali inerenti all'impianto, inclusa l'opposizione avverso la sanzione amministrativa ricevuta da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.).



Controlla i box di consultazione che troverai all'interno delle condizioni assicurative: ti indicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.

Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l'applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all'origine degli esempi stessi.

INDICE

GLOSSARIO	05
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	11
 1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO	11
 2 DURATA DELLA COPERTURA	12
 3 DISDETTA E RECESSO	12
 4 INFORMAZIONI SUL PREMIO	14
 5 ALTRE INFORMAZIONI	14
SEZIONE ALL RISK	16
 6 CHE COSA POSSO ASSICURARE	16
 7 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	24
 8 CHE COSA NON È ASSICURATO	25
 9 SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO	28
 10 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	34
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	39
 11 CHE COSA POSSO ASSICURARE	39
 12 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	40
 13 CHE COSA NON È ASSICURATO	40
 14 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	41
SEZIONE TUTELA LEGALE	43
 15 CHE COSA POSSO ASSICURARE	43
 16 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	45
 17 CHE COSA NON È ASSICURATO	46
 18 SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO	47
 19 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	47

LEGENDA



CHE COSA POSSO ASSICURARE

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate sul modulo di polizza.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l'ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all'interno del quale alcune garanzie non operano.



CHE COSA NON È ASSICURATO

Qui trovi le informazioni su quali persone o su quali beni non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.



TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie ed eventuale regole di abbinamento tra differenti garanzie.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell'indennizzo.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano al contraente/assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



DURATA DELLA COPERTURA

Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



DISDETTA E RECESSO

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.



INFORMAZIONI SUL PREMIO

Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.



DOVE VALE LA COPERTURA

In questo capitolo è indicato l'ambito geografico nel quale la copertura è valida.



ALTRE INFORMAZIONI

Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella Sezione "Norme comuni a tutte le garanzie" non indicate nei capitoli precedenti.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grigio devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.

I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

AGROFOTOVOLTAICO

Impianto Fotovoltaico posizionato nei campi secondo altezze e geometrie tali da consentire le attività agricole sottostanti.

ALLAGAMENTO

Afflusso di acqua e quanto da essa trasportato in un luogo normalmente asciutto causato da :

- *eventi atmosferici*;
- rigurgito di fognature;
- rottura di grondaie e pluviali od occlusione per effetto di grandine, neve od altri *eventi atmosferici*;
- rottura o occlusione di impianti idrici, igienici, termici, automatici di estinzione e tecnici in genere.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*.

Nel caso di *assicurazione* stipulata di durata inferiore a un anno, si intende la durata del contratto.

ASSICURATO

Il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*. Resta inteso che:

- il soggetto coincidente con l'Assicurato può variare a seconda delle Sezioni e delle garanzie previste dalla *polizza*;
- l'Assicurato e il *Contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE

Il presente contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

AUTOCOMBUSTIONE

Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma

AUTOCONSUMO

Il regime in cui una parte dell'energia prodotta dall'*impianto* è destinata al consumo diretto per uso proprio da parte dall'*Assicurato*.

BATTERIE DI ACCUMULO

Batterie che accumulano l'energia prodotta da un *impianto fotovoltaico* per renderla disponibile all'utilizzo in un momento temporalmente differito rispetto alla sua produzione.

CABLAGGIO

L'insieme dei collegamenti e impianti fisici (cavi, connettori, permutatori) facenti parte dell'*impianto*.

COMUNICAZIONE

Lettera raccomandata AR, Posta Elettronica Certificata (PEC), Telefax.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione*.



TORNA
ALL'INDICE

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA

Accordo contrattuale scritto fra il *Contraente* o l'*Assicurato* e aziende specializzate le cui prestazioni, in base a quanto riportato nel piano di manutenzione di progetto, consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'*impianto*, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.

CONTRAVVENZIONE

Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, l'arresto o l'ammenda.

COSE

Gli oggetti materiali, mobili e immobili, e gli animali.

DANNO LIQUIDABILE

Danno determinato in base alle condizioni tutte di *polizza*, senza tener conto di eventuali *franchigie*, *scoperti* e *limiti di indennizzo*.

DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'*Assicurato*.

DATI INFORMATICI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi, memorizzate su disco fisso o su supporti, sempreché relativi all'attività dell'*Assicurato*. Il *software* non rientra nella presente definizione.

DELITTO

Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, la reclusione o la multa.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.



ESTORSIONE

Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'*Assicurato*, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'*Assicurato*, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori; la violenza o la minaccia possono iniziare anche fuori dall'*ubicazione* descritta sul *modulo di polizza*, ma la consegna dei beni e valori deve essere posta in atto all'interno dell'*ubicazione* descritta sul *modulo di polizza*.

EVENTI ATMOSFERICI

Pioggia, vento e quanto da esso trasportato, grandine, neve, bufere, uragani e tempeste, azione meccanica del fulmine senza sviluppo di fiamma.

EVENTI SOCIOPOLITICI

Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, occupazione non militare. Il *terrorismo* non rientra nella presente definizione.

FABBRICATO COLLABENTE

Costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici o la cui concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali. Non rientrano in questa definizione i *guasti meccanici* e l'azione meccanica del fulmine.



L'azione meccanica del fulmine può essere costituita dal cosiddetto "martello", cioè il colpo materiale che tale evento può procurare all'edificio.

FRANCHIGIA

Somma stabilita contrattualmente che rimane a carico dell'*Assicurato* e che viene dedotta dall'ammontare del *danno liquidabile*.

Per la garanzia *Danni Indiretti* si intende la parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in cifra e/o in giorni, che rimane a carico dell'*Assicurato* riportata sul *modulo di polizza*.

La franchigia è "frontale" quando si applica a tutte le garanzie di una Sezione, secondo le modalità indicate sul *modulo di polizza*.

La franchigia è considerata minimo di scoperto in presenza di *scoperto*.



Esempio di applicazione della franchigia

- Franchigia = € 100
- Danno = € 750
- Danno indennizzato all'*Assicurato* = € 650

FURTO

L'impossessarsi di beni altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GSE (Gestore Servizi Elettrici) SPA

Soggetto attuatore che qualifica l'*impianto*, eroga gli incentivi ed effettua attività di verifica.

GUASTO MECCANICO

Guasto o rottura di origine meccanica. Non rientra in questa definizione il *fenomeno elettrico*.

IMPIANTO

▪ IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e a trasformare l'energia solare, rendendola utilizzabile grazie all'effetto fotovoltaico sotto forma di energia elettrica. L'impianto comprende parti edili al servizio esclusivo del medesimo, supporti, staffe, moduli fotovoltaici, *inverter*, *cablaggi*, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto e videosorveglianza dedicati, trasformatori, *batterie di accumulo* e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto. Rientrano in questa definizione le stazioni di ricarica esclusivamente se presenti al momento della realizzazione dell'impianto.

▪ IMPIANTO SOLARE TERMICO

Sistema di produzione di energia termica costituito da macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, sistemi antifurto e videosorveglianza dedicati, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del fabbricato sul quale è montato l'impianto solare termico, parti edili al servizio esclusivo del medesimo e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto

INCENDIO

Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.



INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

INONDAZIONE, ALLUVIONE

Fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali.

INVERTER

Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.

Per alcune Sezioni e/o garanzie il limite si intende per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.



Esempio di applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo

Limite di indennizzo = € 1.500 insieme a scoperto = 10% con il minimo di € 100;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato = € 650 (750 – scoperto minimo di € 100 = € 650) poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 100; non opera il limite di indennizzo
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 1.500 poiché opera dapprima lo scoperto del 10% (2.500 – 10% = € 2.250) e successivamente il limite di indennizzo (€ 1.500).

MALWARE

Un qualsiasi *software* creato allo scopo di cancellare, modificare, bloccare o carpire *dati informatici*, danneggiare o interrompere reti o sistemi informatici, aggirare sistemi o dispositivi di sicurezza di una rete informatica. A titolo esemplificativo rientrano nella definizione di malware: virus, trojan horses, keystroke loggers, spyware, adware, worms e logic bombs.

MANOVRA

Serie di operazioni necessarie per il funzionamento di un dispositivo, o di un *impianto*.

MASSIMALE

La somma, indicata sul *modulo di polizza*, fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione dell'*assicurazione*, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le *somme assicurate*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5450 INC).

PARTI

Il *Contraente* e Reale Mutua.

PERIODO DI INDENNIZZO

Periodo:

- necessario per la riparazione o il rimpiazzo dell'*impianto*, danneggiato o distrutto;
- durante il quale la produzione di energia risente delle conseguenze del *sinistro*.

Esso ha inizio al momento del *sinistro* e non viene modificato per effetto della scadenza, risoluzione o sospensione della *polizza* avvenute posteriormente alla data del *sinistro*.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano l'*assicurazione*.

POSIZIONAMENTO A TERRA

Prevede che i pannelli fotovoltaici/solari termici dell'*impianto* siano installati a terra.
Non rientra in questa definizione l'*impianto* con *posizionamento speciale*.

POSIZIONAMENTO A TETTO

Prevede che i pannelli fotovoltaici/solari termici dell'*impianto* siano installati sul tetto di un fabbricato.
Non rientra in questa definizione l'*impianto* con *posizionamento speciale*.

POSIZIONAMENTO SPECIALE

Prevede che i pannelli fotovoltaici/solari termici dell'*impianto* siano installati su

- tettoie e pensiline;
- serre;
- *agrofotovoltaico*;
- *tensostrutture*;
- *tendostrutture*;
- fabbricati aperti da uno o più lati;
- fabbricati con strutture portanti verticali in materiali combustibili,
- altri posizionamenti indicati sul *modulo di polizza*.

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per la copertura assicurativa di cui alla *polizza*.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore dell'*impianto*, risponde degli *indennizzi* sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

PROCEDIMENTO PENALE

Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un *reato* previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.



RAPINA

Sottrazione di beni altrui mediante violenza o minaccia alla persona.

REATO

Violazione di norme penali. A seconda della pena prevista, il reato si distingue in *delitto* o *contravvenzione*.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a *valore intero*, la *somma assicurata* dell'*impianto* indicata sul *modulo di polizza* deve corrispondere, in ogni momento, al valore effettivo dell'*impianto*. Come previsto dall'art.1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *somma assicurata*, l'*indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

SCOPERTO

Parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in percentuale sul *danno liquidabile*.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *esplosione*. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Per la Sezione Tutela Legale, il caso assicurato e cioè il verificarsi di casi di controversia per la quale è prestata l'*assicurazione*.

SOFTWARE

Sistemi operativi ed applicazioni, codici e programmi con i quali i *dati informatici* sono elettronicamente raccolti, trasmessi, elaborati, archiviati o ricevuti. Non rientrano nella presente definizione i *dati informatici*.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sul *modulo di polizza* in base al quale è stipulata l'*assicurazione*.

Per la Sezione All Risks si intende il valore di ricostruzione a nuovo dell'*impianto*.

SPESE DI GIUSTIZIA

Spese del processo o processuali che:

- in un *procedimento penale*, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile invece, sono pagate dalle *Parti* contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

TENDOSTRUTTURE

Si definiscono tendostrutture quelle strutture aventi uno scheletro portante indipendente, anche se ancorato al fabbricato, con telo di copertura e tamponamento di forma piana e non fondamentale ai fini del calcolo o della stabilità della struttura.

TENSOSTRUTTURE

Le tensostrutture sono quella particolare classe di sistemi strutturali i cui elementi risultano prevalentemente sollecitati a sforzi di trazione.

TERREMOTO

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

TERRORISMO

Qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.



TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

TRANSAZIONE

Accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

UBICAZIONE

Indicazione toponomastica del luogo ove si trova l'*impianto* individuata sul *modulo di polizza*.

VALORE A NUOVO

Il valore a nuovo prevede l'*indennizzo* della spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo o riacquisto del bene senza tenere conto del grado di degrado, rendimento economico ed uso, escluso qualsiasi riferimento al valore d'affezione o artistico o scientifico e gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

Il valore allo stato d'uso è il *valore a nuovo* depurato di ogni circostanza influente quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.

VALORE INTERO

Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore complessivo dell'*impianto*. Tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Norme valide per tutte le garanzie prestate dall'*assicurazione*



1. OBBLIGHI DEL *CONTRAENTE/ASSICURATO*

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'*indennizzo*; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'*indennizzo* può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua:

- è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla *comunicazione* del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile;
- rinuncia al relativo diritto di recesso.

Se la diminuzione del rischio comporta una diminuzione del *premio* al di sotto della soglia del *premio* minimo, qualora previsto, questo sarà comunque dovuto sia per l'annualità in corso che per quelle successive.

Nel caso di aggravamento del rischio il *Contraente* deve dare *comunicazione* a Reale Mutua. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, e la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.3 BUONA FEDE

In parziale deroga degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in *polizza*, le dichiarazioni del *Contraente*, le tolleranze. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal *Contraente* all'atto della stipulazione della *polizza*, così come la mancata *comunicazione* di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto all'*indennizzo* né riduzione dello stesso, *sempreché* tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo e l'*Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.

Reale Mutua ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.



TORNA ALL'INDICE



2. DURATA DELLA COPERTURA

2.1 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul *modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In parziale deroga di quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il *Contraente* non paga i *premi* successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

2.2 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora nella casella "Tacito Rinnovo" sul *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "SI", in mancanza di disdetta, mediante *comunicazione* da spedirsi almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di due anni e così ad ogni successiva scadenza.

Qualora la durata dell'assicurazione sia inferiore ad un anno o qualora nella casella "tacito rinnovo" sul *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "NO", l'assicurazione si intenderà cessata alla scadenza indicata sul *modulo di polizza* senza necessità di formalità alcuna.



TORNA ALL'INDICE

3. DISDETTA E RECESSO

3.1 DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora nella casella "Tacito Rinnovo" del *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "SI", è facoltà delle *Parti* disdire l'assicurazione mediante *comunicazione* spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione.

3.2 RECESSO ANTICIPATO DALL'ASSICURAZIONE

In caso di durata poliennale dell'assicurazione è facoltà delle *Parti* recedere annualmente dall'assicurazione mediante *comunicazione*, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza anniversaria.

Relativamente alle garanzie *Eventi socio-politici*, *Terrorismo*, *Inondazione*, *Alluvione*, *Terremoto* è prevista la possibilità per Reale Mutua di recedere nei termini previsti nelle garanzie medesime.

3.3 RECESSO DALL'ASSICURAZIONE PER SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, Reale Mutua e il *Contraente*, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte di Reale Mutua,

quest'ultima rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione della *polizza*, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la *polizza* risultasse vincolata ed ove detto vincolo preveda la possibilità di recedere dalla copertura, Reale Mutua ne darà *comunicazione* al soggetto vincolante.

3.4 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - PREMIO UNICO

Qualora l'*assicurazione* rivesta le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
- il *premio* sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale;

nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento:

- a) Reale Mutua restituisce al debitore/*Assicurato* la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo residuo per il quale il rischio è cessato;
- b) in alternativa al precedente punto a), Reale Mutua su richiesta del debitore/*Assicurato* prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'*assicurazione* le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.

Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento e se il *Contraente* sceglie di recedere contestualmente dall'*assicurazione*, l'importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione o di trasferimento, è ottenuto moltiplicando l'importo del *premio*, al netto di imposte, per un rapporto avente:

- al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell'*assicurazione* e la data di scadenza della stessa;
- al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'*assicurazione*.

Pertanto la parte di *premio* da rimborsare è determinata come illustrato nella seguente formula:

$$\text{Rimborso estinzione totale} = P \frac{(n-t)}{n}$$

nella quale:

- P = *premio*, al netto di imposte, relativo all'intera durata della copertura assicurativa
- n = durata, in giorni, della copertura assicurativa
- t = tempo trascorso, in giorni, dall'inizio della copertura assicurativa fino all'estinzione o al trasferimento del finanziamento

Esempio:

- P: € 1.000
- n: 3650 giorni (pari a 10 anni)
- decorrenza del contratto: 10/01/2017
- data estinzione anticipata: 10/01/2024
- t: 2555 giorni (pari a 7 anni)
- Rimborso estinzione totale: € 300

$$300 = 1000 \times \frac{(3650-2555)}{3650}$$





4. INFORMAZIONI SUL PREMIO

4.1 FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Se è stato concordato il pagamento del *premio* in forma frazionata, le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di 30 giorni.

4.3 ONERI FISCALI

Il *premio* è comprensivo di imposte.

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

4.4 CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE

(operante qualora venga indicato "SI" nella corrispondente casella del *modulo di polizza*)

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la *polizza* è indicizzata e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT. Mentre il *premio* di *polizza* sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, escluse le *franchigie* e gli *scoperti*, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di *sinistro*, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del *sinistro* e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto. Le *Parti* potranno rinunciare all'applicazione della presente clausola mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del *premio*, sempreché siano state pagate almeno tre annualità. In caso di rinuncia all'indicizzazione la *polizza* continua ad essere in vigore con il *premio*, i valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza dell'annualità in corso.

Qualora l'incremento annuo dell'anzidetto indice dei prezzi risulti inferiore al 2% il *premio*, i valori e il limite delle prestazioni, escluse le *franchigie* e gli *scoperti*, verranno comunque aumentati del 2%.



5. ALTRE INFORMAZIONI



5.1 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

5.2 ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve comunicare per iscritto a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

5.3 ISPEZIONE DELL'IMPIANTO – VERIFICHE E CONTROLLI

Reale Mutua ha sempre il diritto di visitare l'*impianto* e il *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

5.4 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'Articolo 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti,
- coloro che siano Soci di Reale Mutua al momento del *sinistro*.

purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

5.5 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

5.6 CESSIONE O ALIENAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE

Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell'attività, oppure di fusione o scissione di questa, è facoltà di Reale Mutua decidere entro il trentesimo giorno dalla *comunicazione* o dal momento in cui Reale Mutua ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l'*assicurazione*. Se non vi è accordo tra le *Parti* entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni la garanzia è automaticamente risolta e Reale Mutua provvederà al rimborso della parte di *premio*, al netto delle imposte e delle spese di emissione, relativa al periodo di rischio non corso.



5.7 ALTRI IMPEDIMENTI ALL'OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE (SANCTION CLAUSE)

Reale Mutua non è tenuta a liquidare *sinistri* o erogare qualsiasi tipo di prestazione derivante dall'*assicurazione* qualora la liquidazione o la prestazione possano esporre Reale Mutua a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da:

- a)** risoluzioni delle Nazioni Unite;
- b)** norme, leggi o regolamenti dell'Italia, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o del Regno Unito, ai quali Reale Mutua debba attenersi in forza di trattati internazionali e purché tali disposizioni non risultino in contrasto con norme nazionali e/o dell'Unione Europea.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni eventuale altra norma difforme contenuta nella *polizza*.

SEZIONE ALL RISK

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*.
In caso di *sinistro* verranno applicati *scoperti, franchigie e limiti di indennizzo* indicati al punto 9 "*Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo*".
Resta ferma l'efficacia del punto 8 "*Che cosa non è assicurato*" e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.



6. CHE COSA POSSO ASSICURARE

6.1 RISCHIO ASSICURATO

Rischio assicurato

- A** Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* tutti i danni materiali direttamente causati all'*impianto* anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, a prescindere dalla causa, fatta eccezione per le esclusioni e/o delimitazioni previste dalla *polizza*.
- B** Reale Mutua rimborsa:
- 1) nei limiti della *somma assicurata* le spese documentate necessariamente sostenute per:
 - a) demolire e sgomberare i residui del *sinistro*;
 - b) trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro*;
 - c) rimuovere, depositare (comprese le spese di smontaggio e montaggio) e ricollocare le parti dell'*impianto* illese o parzialmente danneggiate.Il rimborso delle spese di cui ai punti a), b) e c) opera in eccedenza al limite previsto dalla Condizione facoltativa A "Integrazione spese di demolizione e sgombero", se attivata;
 - d) gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo Perito;
- 2) in eccedenza alla somma assicurata le spese sostenute dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione.



6.2 OPERATIVITÀ SPECIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

6.2.1 Relativamente ai danni materiali di *fenomeno elettrico* direttamente causati all'*impianto*, Reale Mutua indennizza il danno a condizione che:

- a) l'*impianto elettrico* e l'*impianto di messa a terra* siano a norma di legge;
- b) l'*impianto* sia provvisto di sistemi di protezione contro sovratensioni, con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI vigenti in materia alla data di entrata in esercizio dell'*impianto*, o trasformatori separatori.

Qualora i sistemi di protezione di cui al punto b) non esistano, non siano attivati o non siano stati danneggiati dal *sinistro*, lo *scoperto* e il relativo minimo previsto in *polizza* è raddoppiato ed il *limite di indennizzo* dimezzato.

Limitatamente a *impianto* con potenza nominale superiore a 50 Kwp sprovvisto di regolare attività di manutenzione

dimostrabile e tracciabile, contrattualizzata con un'azienda esterna oppure eseguita da personale interno qualificato purché gli operatori deputati a tali attività siano provvisti di certificazione in base alle norme vigenti al momento dell'intervento, l'*indennizzo* è dimezzato.

Reale Mutua non indennizza i danni a:

c) *impianto* entrato in esercizio da oltre 10 anni;

d) *batteria di accumulo*.

Le condizioni limitative previste da questa garanzia valgono anche per la Condizione Facoltativa B "Aumento del *limite di indennizzo del fenomeno elettrico*".

6.2.2 Relativamente ai danni materiali direttamente causati all'*impianto* da *eventi atmosferici*, Reale Mutua non indennizza i danni da:

a) *inondazione, alluvione*;

b) *allagamento*;

c) *frammento, smottamento del terreno, valanghe, slavine*;

d) *gelo*;

e) *sovraccarico neve*.

Questa garanzia opera con lo *scoperto e limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa* indicati sul *modulo di polizza*.

6.2.3 Relativamente ai danni materiali direttamente causati all'*impianto* da *sovraccarico neve*, Reale Mutua non indennizza i danni qualora l'evento provochi un crollo della copertura del fabbricato o della struttura su cui è installato l'*impianto* e tale fabbricato o struttura non siano conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione.

Questa garanzia opera con lo *scoperto e limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa* indicato sul *modulo di polizza*.

6.2.4 Relativamente ai danni materiali direttamente causati all'*impianto* da *allagamento*, Reale Mutua non indennizza i danni che si verificassero in seguito ad infiltrazioni di acqua provenienti dal terreno, a gelo e ad accumulo di neve.

6.2.5 Relativamente ai danni materiali direttamente causati all'*impianto* a seguito o in occasione di *eventi sociopolitici*, Reale Mutua non indennizza i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

Questa garanzia opera a condizione che l'*impianto con posizionamento a tetto* sia installato su edificio abitato, occupato o comunque non abbandonato, pena la perdita del diritto all'*indennizzo*. Si precisa che per edificio abbandonato si intende un edificio che non presenti una ordinaria manutenzione e non siano presenti utenze e/o impianti fissi attivi e funzionanti. Non si intende abbandonato, anche se vuoto ed inoccupato, l'edificio costituente dipendenza di altro edificio non abbandonato.

Per questa garanzia, Reale Mutua si riserva inoltre la facoltà, esercitabile in qualunque momento nel corso della durata della *polizza*, di introdurre ulteriori delimitazioni di garanzia, escludendo dalla garanzia prestata i danni materiali direttamente causati all'*impianto* in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio. In tal caso Reale Mutua sarà tenuta a inviarne *comunicazione* al *Contraente* con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di effetto dell'inserimento dell'esclusione e a provvedere al rimborso della parte di *premio* pagato al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto relativa al periodo di rischio non corso, da conteggiarsi sulla base del 3% del *premio* della Sezione All Risks. In tal caso il *Contraente* ha il diritto di recedere dall'*assicurazione* con effetto dalla data dell'inserimento dell'esclusione, con rimborso del rateo di *premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati all'*impianto* a seguito di occupazione non militare dell'edificio, della struttura o dell'area ove è ubicato l'*impianto*, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, Reale Mutua non indennizza distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo *incendio, esplosione e scoppio*) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Questa garanzia opera con lo *scoperto* e il *limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa* indicati sul *modulo di polizza*.

In parziale deroga al punto 8.1 B 2) "Rischi esclusi", relativamente ai danni di guasti/atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di *furto*, tentato o consumato, Reale Mutua indennizza la parte di danno eccedente i limiti previsti per il punto 6.3.1 "Furto e Rapina".

6.2.6 Relativamente ai danni materiali direttamente causati all'*impianto* a seguito o in occasione di *terrorismo*, Reale Mutua si riserva la facoltà, esercitabile in qualunque momento nel corso della durata della *polizza*, di introdurre ulteriori delimitazioni che escludano dalla garanzia i danni sopraindicati. In tal caso Reale Mutua sarà tenuta a inviarne *comunicazione* al *Contraente* con preavviso di 7 giorni rispetto alla data di effetto dell'inserimento dell'esclusione e a provvedere al rimborso della parte di *premio* pagato al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto relativa al periodo di rischio non corso, da conteggiarsi sulla base del 3% del *premio* della Sezione All Risks. In tal caso il *Contraente* ha il diritto di recedere dall'*assicurazione* con effetto dalla data dell'inserimento dell'esclusione, con rimborso del rateo di *premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.

Questa garanzia opera con lo *scoperto* e il *limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa* indicati sul *modulo di polizza*.

6.2.7 Relativamente ai danni materiali direttamente causati all'*impianto* a seguito o in occasione di *inondazione, alluvione*, Reale Mutua non indennizza i danni di smarrimento, *furto, rapina* o saccheggio dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente garanzia o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante *comunicazione* con preavviso di 30 giorni.

La riscossione dei *premi* venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso.

In caso di recesso da parte di Reale Mutua, trascorsi 15 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposizione del *Contraente* la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso (come individuato sul *modulo di polizza*), da conteggiarsi sulla base del 5% del *premio* della Sezione All Risks.

In tal caso il *Contraente* ha il diritto di recedere dalla *polizza*, con rimborso del rateo di *premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.

Questa garanzia opera con lo *scoperto* e il *limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa* indicati sul *modulo di polizza*.

6.2.8 Relativamente ai danni materiali direttamente causati all'*impianto* a seguito o in occasione di *terremoto* Reale Mutua non indennizza i danni di smarrimento, *furto, rapina* o saccheggio dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente garanzia o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante *comunicazione* con preavviso di 30 giorni.

La riscossione del *premio* venuto a scadenza, o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potrà essere interpretata come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso.

In caso di recesso da parte di Reale Mutua, trascorsi 15 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposizione del *Contraente* la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso (come individuato sul *modulo di polizza*), da conteggiarsi sulla base del 5% del *premio* della Sezione All Risks.

In tal caso il *Contraente* ha il diritto di recedere dalla *polizza*, con rimborso del rateo di *premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.

Questa garanzia opera con lo *scoperto* e il *limite di indennizzo* per *sinistro* e per *annualità assicurativa* indicati sul *modulo di polizza*.

6.3 CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

In caso di *sinistro* verranno applicati *scoperti*, *franchigie* e *limiti di indennizzo* indicati al punto 9 "Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo".

Resta ferma l'efficacia del punto 8 "Che cosa non è assicurato" e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

6.3.1 FURTO E RAPINA

In parziale deroga al punto 8.1 B) 1) e 2) "Rischi esclusi", Reale Mutua indennizza sino alla concorrenza del *limite di indennizzo* i danni materiali e diretti provocati dalla perdita derivante da *furto* e *rapina* dell'*impianto* o di parti che lo compongono, compresi i guasti e gli atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di *furto* o tentato *furto*, a condizione che:

1. l'autore del *furto* si sia introdotto nei luoghi in cui è installato l'*impianto* violando le difese esterne della recinzione o del fabbricato mediante:
 - a) rottura o scasso;
 - b) uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - c) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - d) in altro modo, rimanendo nei luoghi suddetti clandestinamente, e abbia successivamente asportato la refurtiva;
2. il *furto* dei pannelli sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'*impianto* è fissato,
3. i *cablaggi* siano provvisti di almeno uno dei seguenti sistemi di protezione:
 - e) interrimento dei cavi con pozzetti allarmati o chiusi mediante saldatura/sigillatura;
 - f) sistemi di allarme con cavi in fibra ottica;
 - g) riempimento dei canali con schiume epossidiche;
 - h) altri sistemi alternativi approvati da Reale Mutua e descritti nell'allegato Mod. 5060 VAR;
4. gli *inverter*, le *batterie di accumulo*, i contatori e i quadri di controllo siano posti in cabine o locali aventi pareti perimetrali, solai o coperture, in cemento armato, laterizi, acciaio oppure in pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, purché fissi e saldamente ancorati al terreno. Ogni apertura deve essere difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni;
5. l'*impianto* con *posizionamento a tetto* sia installato su edificio abitato, occupato o comunque non abbandonato, pena la perdita del diritto all'*indennizzo*. Si precisa che per edificio abbandonato si intende un edificio che non presenti una ordinaria manutenzione e non siano presenti utenze e/o impianti fissi attivi e funzionanti. Non si intende abbandonato, anche se vuoto ed inoccupato, l'edificio costituente dipendenza di altro edificio non abbandonato;
6. l'*impianto* con *posizionamento a terra* o ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, sia provvisto di almeno uno dei seguenti sistemi antifurto:
 - a) tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere a strappo o, in alternativa, saldati, avere la testa spaccata, avere all'interno della testa una sfera di acciaio inamovibile o comunque prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione (bulloni antisvitamento);
 - b) tutti i pannelli siano vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
 - c) chip all'interno dei pannelli che consenta il "riconoscimento" dell'*inverter*;
 - d) sistema antifurto di localizzazione GPS;

- e) sistema antifurto dotato di collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che preveda l'intervento in caso di allarme. Si intende esente dalla presente prescrizione l'*impianto* di potenza inferiore 10 KWp per utenza adibita a dimora abituale;
7. l'*impianto con posizionamento a terra* deve:
- a) essere protetto da recinzione avente le seguenti caratteristiche minime:
- 1) altezza non inferiore a 2 metri; nel caso in cui i regolamenti di Enti Pubblici locali impongano altezze delle recinzioni inferiori ai due metri, l'altezza della recinzione dovrà corrispondere all'altezza massima prevista dai regolamenti;
 - 2) realizzata come segue:
 - in laterizi, pietre, blocchi di cemento, pannelli prefabbricati in cemento armato, reti metalliche elettrosaldate, cancellate;
 - con aperture costituite da cancello metallico chiuso con idonei congegni opportunamente dimensionati;
 - con fondazioni adeguatamente dimensionate e profonde;
- b) essere provvisto di sistemi di videosorveglianza che prevedano il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio. Si intende esente dalla presente prescrizione l'*impianto* di potenza inferiore a 10 KWp per utenza adibita a dimora abituale;
8. i sistemi di antifurto e di videosorveglianza, se presenti e previsti, devono essere attivi, funzionanti e regolarmente operanti. L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporta la perdita del diritto all'*indennizzo*.

Reale Mutua non indennizza i danni commessi o agevolati con colpa grave:

- quando persona fisica, dell'*Assicurato e/o Contraente* e dei famigliari conviventi;
- quando persona giuridica, dell'*Assicurato e/o Contraente*, del legale rappresentante, dei Soci a responsabilità illimitata.

6.3.2 GUASTO MECCANICO

In parziale deroga ai punti 8.1 "Rischi esclusi" punti B 3) "*guasti meccanici*", C 4) "montaggio, manutenzione, collaudo o smontaggio" e C 5) "errata *manovra*", Reale Mutua indennizza i danni di *guasto meccanico* direttamente causati all'*impianto*, collaudato e pronto per l'uso a cui è destinato.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) a *impianto* entrato in esercizio da oltre 10 anni;
- b) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, *batterie di accumulo* e quant'altro di simile;
- c) di funzionamento improprio dell'*impianto* o dovuto a esperimenti, prove e collaudi che ne provochino il sovraccarico o lo scondizionamento;
- d) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- e) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- f) causati da errori di calcolo, di progettazione, errori di fabbricazione e di montaggio, difetti di fusione e vizi di materiale rientranti nella garanzia di fornitura di cui debba rispondere il costruttore, il fornitore e/o l'installatore dell'*impianto*.

I danni di errata *manovra* provocati dall'operatore sono indennizzabili sempreché tali errori non costituiscano una prassi operativa consolidata o in contrasto con le prescrizioni e le procedure di gestione corretta e prescritta dal costruttore/venditore. Limitatamente a *impianto* con potenza nominale superiore a 50 Kwp sprovvisto di regolare attività di manutenzione dimostrabile e tracciabile, contrattualizzata con un'azienda esterna oppure eseguita da personale interno qualificato purché gli operatori deputati a tali attività siano provvisti di certificazione in base alle norme vigenti al momento dell'intervento, l'*indennizzo* è dimezzato.

Le condizioni limitative previste da questa garanzia valgono anche per la Condizione Facoltativa C "Aumento del *limite di indennizzo Guasto meccanico*".

6.3.3 DANNI INDIRECTI

In parziale deroga a quanto previsto dal punto 8.1 D) 5) "Rischi esclusi" Reale Mutua indennizza, entro il *periodo di indennizzo* di durata massima di 120 giorni, e sino alla concorrenza del *limite di indennizzo*, la perdita totale o parziale di produzione di energia elettrica a causa di un *sinistro* che abbia colpito l'*impianto*, a condizione che:

- 1) tale *sinistro* sia indennizzabile a termini del punto 6.1 A) "Rischio assicurato" e delle Condizioni aggiuntive sempre operanti 6.3.1 "Furto e rapina" e 6.3.2 "Guasto meccanico", anche se interamente assorbito dalla *franchigia* o dallo *scoperto*;
- 2) l'*impianto* sia collegato alla rete;
- 3) l'*impianto* con potenza nominale superiore a 100 Kwp sia dotato di sistema di telecontrollo, gestito dall'installatore o da altri soggetti oppure dotato di altri sistemi alternativi approvati da Reale Mutua e descritti sull'allegato Mod. 5060 VAR.

Limitatamente a *impianto* con potenza nominale superiore a 50 Kwp sprovvisti di regolare attività di manutenzione dimostrabile e tracciabile, contrattualizzata con un'azienda esterna oppure eseguita da personale interno qualificato purché gli operatori deputati a tali attività siano provvisti di certificazione in base alle norme vigenti al momento dell'intervento, l'*indennizzo* è dimezzato.

La presente garanzia opera anche per *impianto* in regime di *autoconsumo*.

Nel caso di inattività dell'*impianto* per cause diverse da quelle previste dalla copertura danni diretti di cui dal punto 6.1 "Rischio assicurato", questa garanzia è sospesa limitatamente alla parte dell'*impianto* inattiva fino al momento in cui la produzione di energia viene in tutto o in parte ripresa, senza che questo comporti rimborso di *premio*.

Questa garanzia non opera per *impianto solare termico*.

Reale Mutua non indennizza:

- 1) le perdite e le spese derivanti da prolungamento dell'inattività e conseguenti ad un *sinistro* indennizzabile a termini della copertura danni diretti di cui punto 6.1 A) "Rischio assicurato", causate da:
 - a) serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
 - b) mancata disponibilità da parte dell'*Assicurato* dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - c) difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle *cose* distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
 - d) sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
 - e) penali o indennità o multe dovute a terzi;
 - f) disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
 - g) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo dell'*impianto* danneggiati o distrutti;
- 2) le perdite dovute a:
 - h) dolo:
 - quando persona fisica, dell'*Assicurato* e/o *Contraente* e dei famigliari conviventi
 - quando l'*Assicurato* e/o *Contraente* sia una persona giuridica, del legale rappresentante, dei Soci a responsabilità illimitata;
 - i) atti di guerra dichiarata o non, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - j) difetto di rendimento dell'*impianto* o mancato raggiungimento delle performance attese;
 - k) mancato riaggancio automatico dell'*inverter* alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
 - l) giornate di sospensione della produzione di energia che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il *sinistro* non si fosse verificato.

Le condizioni limitative previste da questa garanzia valgono anche per la Condizione Facoltativa D "Aumento del *limite di indennizzo* danni indiretti".

La presente garanzia si intende risolta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'Assicurato alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'Assicurato.

In tutti i casi, il premio dell'annualità in corso relativo alla presente garanzia è dovuto per intero a Reale Mutua.

6.3.4 RICORSO TERZI

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del *limite di indennizzo* di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati ai beni di terzi da *danno liquidabile* a termini della presente Sezione, compresi i danni cagionati alle opere, ai fabbricati e alle cose sulle quali è installato l'impianto.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, entro il *limite di indennizzo* e sino alla concorrenza del 10% del *limite di indennizzo* stesso.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave dell'Assicurato.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- 1) ai beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente e i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose dagli stessi trasportate;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- a) il Contraente;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- c) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'Assicurato non sia una persona fisica;
- d) le Società le quali rispetto al Contraente e all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n. 127, nonché gli amministratori delle medesime;
- e) i successori aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b) e c) a seguito di decesso di questi ultimi;
- f) il conduttore dell'impianto e il proprietario dell'impianto fra loro, qualora siano soggetti diversi, limitatamente ai danni all'impianto



6.4 CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le seguenti condizioni facoltative sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*.

In caso di *sinistro* verranno applicati *scoperti, franchigie e limiti di indennizzo* indicati al punto 9 "*Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo*".

Resta ferma l'efficacia del punto 8 "*Che cosa non è assicurato*" e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

A INTEGRAZIONE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Il *limite di indennizzo* previsto per le spese di demolizione e sgombero di cui al punto 9 "*Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo*" è aumentato dell'importo indicato sul *modulo di polizza*.

La *somma assicurata* a tale titolo si intende in eccedenza alla *somma assicurata* per l'impianto.

Questa garanzia opera a *primo rischio assoluto*.

B AUMENTO DEL LIMITE DI INDENNIZZO FENOMENO ELETTRICO

Il *limite di indennizzo* previsto per il *Fenomeno elettrico* di cui al punto 9 "*Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo*" è aumentato dell'importo indicato sul *modulo di polizza*, *ferme le condizioni limitative previste nel punto 6.2 1 "Operatività specifiche dell'assicurazione"*.

Tale importo si intende operante entro la *somma assicurata* per l'*impianto*.

C AUMENTO DEL LIMITE DI INDENNIZZO GUASTO MECCANICO

Il *limite di indennizzo* previsto per il *guasto meccanico* di cui al punto 6.3.2 è aumentato dell'importo indicato sul *modulo di polizza*, *ferme le condizioni limitative previste nel punto 6.3.2 "Guasto meccanico"*.

Tale importo si intende operante entro la *somma assicurata* per l'*impianto*.

D AUMENTO DEL LIMITE DI INDENNIZZO DANNI INDIRECTI

Il *limite di indennizzo* previsto per i *Danni indiretti* di cui al punto 6.3.3 è aumentato del 40%, *ferme le condizioni limitative previste nel punto 6.3 3 "Danni indiretti"*.

In deroga al punto 6.3.3 "*Danni indiretti*" la durata massima del *periodo di indennizzo* è elevata a 180 giorni.

Tale importo si intende operante entro la *somma assicurata* per l'*impianto*.

E INTEGRAZIONE RICORSO TERZI

Il *limite di indennizzo* previsto per il *Ricorso Terzi* di cui al punto 6.3.4 è aumentato dell'importo indicato sul *modulo di polizza*.

La *somma assicurata* a tale titolo si intende in eccedenza alla *somma assicurata* per l'*impianto*.

Questa garanzia opera a *primo rischio assoluto*.

7. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



7.1 FORMA DI ASSICURAZIONE - VALORE DEI BENI ASSICURATI

- A** La forma di *assicurazione* prevista è a *valore intero*, salvo ove sia espressamente prevista la forma di *assicurazione a primo rischio assoluto*.
- B** Il valore per:
- 1) l'*impianto fotovoltaico* è determinato dal *valore a nuovo*, comprese le spese fiscali quando non detraibili nonché i costi di trasporto e montaggio. Per *impianto* posizionato a terra si intendono comprese le spese di fondazione;
 - 2) l'*impianto solare termico* è determinato dal *valore a nuovo*, comprese le spese fiscali quando non detraibili nonché i costi di trasporto e montaggio.

7.2 UBICAZIONE DELL'IMPIANTO

L'*assicurazione* vale per l'*impianto* installato in Italia.

7.3 CONTIGUITÀ E VICINANZA

L'*Assicurato* è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze dell'*impianto* assicurato esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.

7.4 SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile -Obbligo di salvataggio per nessun titolo Reale Mutua è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata per l'*impianto* e, se acquistate, per le condizioni facoltative A "Integrazione spese di demolizione e sgombero" ed E "Integrazione ricorso terzi".

Qualora un unico *sinistro* interessi garanzie diverse e relativi *scoperti* o *franchigie*, verrà applicato una sola volta lo *scoperto* o la *franchigia* nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato, con l'eccezione della garanzia prevista al punto 6.3.3 "Danni indiretti".



8. CHE COSA NON È ASSICURATO



8.1 RISCHI ESCLUSI

A Reale Mutua non indennizza i danni verificatisi in occasione di:

1. atti di guerra dichiarata o non, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
2. *esplosioni* o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione dell'atomo o da elettromagnetismo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. inquinamento e/o contaminazione ambientale;
4. bradisismo,
5. eruzioni vulcaniche, maremoto;
6. mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eccesso di marea, acqua alta;
7. variazione delle falde freatiche;
8. eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore, il manutentore o l'installatore. Sono inoltre esclusi i danni, guasti e difetti, la cui riparazione od eliminazione rientra nelle prestazioni del *contratto di assistenza tecnica* dell'*impianto* ove previsto.

Le esclusioni di cui sopra non sono operanti qualora il *Contraente/Assicurato* provi che il *sinistro* non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi.

B Reale Mutua non indennizza i danni di:

1. *furto, rapina, estorsione, scippo, frode*, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, truffa, intendendosi per tali il pregiudizio economico dato dalla sottrazione dei beni assicurati;
2. guasti e atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di *furto* o tentato *furto*;
3. guasti meccanici o anormale funzionamento dell'*impianto*, a meno che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi e nei limiti previsti per gli stessi.

Se gli eventi esclusi ai sensi del presente punto sono causa di altri eventi non specificatamente esclusi, la copertura assicurativa di cui alla *polizza* garantisce solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

C Reale Mutua non indennizza i danni causati da o dovuti a:

1. errori di progettazione e/o calcolo, impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla quantità della produzione di energia;
2. deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, vegetali in genere, miceti, batteri, virus, muffe, infiltrazione, alterazioni di colore, consistenza o finitura, cambio di qualità, *autocombustione*;
3. inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore dell'*impianto*;
4. montaggio, manutenzione, collaudo o smontaggio di *impianto*; costruzioni, ristrutturazioni, manutenzione o demolizioni di fabbricati;
5. errata *manovra*;
6. urto veicoli;
7. crollo, collasso strutturale, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di *impianto* e fabbricati, a meno che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
8. da pandemie.



Se gli eventi esclusi dal presente punto sono causa di altri eventi non specificatamente esclusi, la copertura assicurativa di cui alla *polizza* garantisce solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

D Sono sempre esclusi i danni:

1 materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte a:

- manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o *software*;
- indisponibilità di dati o malfunzionamento di *software*, hardware, firmware e chips integrati;
- utilizzo di Internet o reti similari, reti Intranet o altra rete privata o similare;
- uso di indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;
- qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione a indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;
- trasmissione elettronica di dati compresa quella a/da siti Web o similari;
- virus da computers, *malware* o *software* similari (quali a titolo esemplificativo e non limitativo trojans, worms o simili);
- violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: marchio, copyright, brevetto);
- violazione del Regolamento 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni;

2 derivanti da difetti dell'*impianto* noti al *Contraente* e/o *Assicurato*, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della *polizza*;

3 causati o dovuti a dolo:

- quando persona fisica, dell'*Assicurato* e/o *Contraente* e dei famigliari conviventi;
- quando l'*Assicurato* e/o *Contraente* sia una persona giuridica, del legale rappresentante, dei Soci a responsabilità illimitata;

4 causati o dovuti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di fabbricati o *impianto*;

5 da interruzione di *attività*, perdite di mercato, danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza e/o riduzione di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dell'*impianto*;

6 di natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'*impianto*;

7 le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento.

E Reale Mutua non indennizza le spese sostenute per livellamento, scavo, riempimento del terreno e bonifica, ad eccezione di quelle necessarie per la riparazione o il rimpiazzo di *impianto* colpito da evento non escluso a termini di *polizza* e purché la riparazione o il rimpiazzo avvengano nell'*ubicazione*.

8.2 BENI ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza i danni a:

- a.** *impianto fotovoltaico* non fissato agli appositi sostegni, non collaudato e/o non collegato alla rete del GSE e che non abbia superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia alla data di entrata in esercizio dell'*impianto*.
- b.** *impianto solare* termico non fissato agli appositi sostegni, non collaudato e/o che non abbia superato tutte verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della costruzione;
- c.** pannelli non certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di *impianto*;
- d.** pannelli "stand-alone" (*impianto* autonomo funzionante a isola);
- e.** linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dal perimetro dell'*impianto*;
- f.** *impianto* fuori costa (off-shore);

- g.** beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia;
- h.** *impianto* posizionato su *fabbricato collabente*;
- i.** terreno su cui è posizionato l'*impianto*;
- j.** *impianto* posizionato su edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino da parte della competente autorità;
- k.** i costi di costruzione o ripristino di parti edili non di esclusiva pertinenza dell'*impianto*;
- l.** tubazioni o *cablaggi* interrati se non protetti come da specifiche di posa.



9. SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO



9.1 SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

Si riportano nella seguente tabella *scoperti, franchigie, minimo di scoperti e limiti di indennizzo* previsti per le rispettive garanzie.

Qualora un unico *sinistro* interessi garanzie diverse e relativi *scoperti* o *franchigie*, verrà applicato una sola volta lo *sco-
perto* o la *franchigia* nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato, con l'eccezione della garanzia prevista al punto 6.3.3 "Danni indiretti".

Reale Mutua non è tenuta a pagare, per *sinistro* e per *annualità assicurativa*, somma superiore a quella assicurata per *l'impianto* o superiore al *limite di indennizzo* per gli eventi che lo prevedono, con le seguenti eccezioni:

- 1) Spese di salvataggio, normate dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2) Condizione facoltativa A "Integrazione spese di demolizione e sgombero", se acquistata;
- 3) Condizione facoltativa E "Integrazione del ricorso terzi", se acquistata.

RISCHIO ASSICURATO	SCOPERTO% Per somma assicurata		FRANCHIGIA/MINIMO DI SCOPERTO EURO Per somma assicurata		LIMITE DI INDENNIZZO EURO Per somma assicurata	
	DA 0 A 100.000	DA 100.001 A 300.000	DA 0 A 100.000	DA 100.001 A 300.000	DA 0 A 100.000	DA 100.001 A 300.000
Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato	10%	10%	€ 500	€ 1.000	100% della somma assicurata per l'impianto	100% della somma assicurata per l'impianto
6.1.B.1 a), b) e c)	----	----	----	----	15% della somma assicurata per l'impianto	15% della somma assicurata per l'impianto
Con il sottolimito per residui rientranti nella categoria pericolosi, di cui al D.Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni e integrazioni	----	----	----	----	50% del limite di indennizzo per le spese demolizione e sgombero	50% del limite di indennizzo per le spese demolizione e sgombero
6.1.B.1 d)	----	----	----	----	10% dell'indennizzo con il massimo di € 3.000	10% dell'indennizzo con il massimo di € 5.000



RISCHIO ASSICURATO		SCOPERTO% Per somma assicurata		FRANCHIGIA/MINIMO DI SCOPERTO EURO Per somma assicurata		LIMITE DI INDENNIZZO EURO Per somma assicurata	
		DA 0 A 100.000	DA 100.001 A 300.000	DA 0 A 100.000	DA 100.001 A 300.000	DA 0 A 100.000	DA 100.001 A 300.000
6.2.1	Fenomeno elettrico	10%	10%	Per Somma assicurata impianto - fino a € 50.000: € 1.500 - oltre € 50.000: € 2.500	Per Somma assicurata impianto - fino a € 200.000: € 3.000 - oltre € 200.000: € 4.000	20% della somma assicurata per l'impianto	20% della somma assicurata per l'impianto
Nel caso in cui il Fenomeno elettrico colpisca l'impianto senza danneggiare i sistemi di protezione o i sistemi non esistano o non siano attivati, lo scoperto e il relativo minimo previsto si intende raddoppiato ed il limite di indennizzo dimezzato							
6.2.2	Eventi atmosferici	15%	15%	€ 2.000	€ 3.500	70% della somma assicurata per l'impianto	60% della somma assicurata per l'impianto
6.2.3	Sovraccarico neve	15%	15%	€ 1.500	€ 3.500	70% della somma assicurata per l'impianto	60% della somma assicurata per l'impianto
6.2.4	Allagamento posizionamento a terra o speciale	10%	10%	€ 1.000	€ 2.500	60% della somma assicurata per l'impianto	50% della somma assicurata per l'impianto
	Allagamento posizionamento a tetto	10%	10%	€ 500	€ 1.000	100% della somma assicurata per l'impianto	100% della somma assicurata per l'impianto
6.2.5	Eventi sociopolitici posizionamento a terra o speciale	15%	15%	€ 1.500	€ 3.500	50% della somma assicurata per l'impianto	50% della somma assicurata per l'impianto
	Eventi sociopolitici posizionamento a tetto	10%	10%	€ 1.000	€ 2.500	70% della somma assicurata per l'impianto	70% della somma assicurata per l'impianto
6.2.6	Terrorismo	15%	15%	€ 1.500	€ 3.500	50% della somma assicurata per l'impianto	50% della somma assicurata per l'impianto



RISCHIO ASSICURATO	SCOPERTO% Per somma assicurata		FRANCHIGIA/MINIMO DI SCOPERTO EURO Per somma assicurata		LIMITE DI INDENNIZZO EURO Per somma assicurata	
	DA 0 A 100.000	DA 100.001 A 300.000	DA 0 A 100.000	DA 100.001 A 300.000	DA 0 A 100.000	DA 100.001 A 300.000
	6.2.7					
<i>Inondazioni, alluvioni posiziona-mento a terra o speciale</i> Con somma assi-curata maggiore di 50.000 e/oin presenza di bacini o corsi d'acqua a meno di 500 m. e/o inondazioni/alluvioni verifica-tesi negli ultimi 5 anni presso l'ubicazione ove sorge l'impianto assicurato	RD	RD	RD	RD	RD	RD
<i>Inondazioni, alluvioni posiziona-mento a terra o speciale</i>	20%	20%	€ 2.000	€ 3.500	50% della somma assicurata per l'impianto	40% della somma assicurata per l'impianto
<i>Inondazioni, alluvioni posiziona-mento a tetto</i>	10%	10%	€ 1.000	€ 2.500	60% della somma assicurata per l'impianto	50% della somma assicurata per l'impianto



RISCHIO ASSICURATO		SCOPERTO% Per somma assicurata		FRANCHIGIA/MINIMO DI SCOPERTO EURO Per somma assicurata		LIMITE DI INDENNIZZO EURO Per somma assicurata	
		DA 0 A 100.000	DA 100.001 A 300.000	DA 0 A 100.000	DA 100.001 A 300.000	DA 0 A 100.000	DA 100.001 A 300.000
6.2.8	<i>Terremoto po- sizionamento a tetto "rischio basso"</i>	10%	10%	€ 2.500	€ 5.000	50% della <i>somma assicurata</i> per <i>l'impianto</i>	50% della <i>somma assicurata</i> per <i>l'impianto</i>
	<i>Terremoto po- sizionamento a tetto "rischio alto"</i>	20%	20%	€ 2.500	€ 7.500	40% della <i>somma assicurata</i> per <i>l'impianto</i>	40% della <i>somma assicurata</i> per <i>l'impianto</i>
	<i>Terremoto po- sizionamento a terra o speciale "rischio basso"</i>	10%	10%	€ 2.500	€ 5.000	50% della <i>somma assicurata</i> per <i>l'impianto</i>	50% della <i>somma assicurata</i> per <i>l'impianto</i>
	<i>Terremoto po- sizionamento a terra o speciale "rischio alto"</i>	10%	10%	€ 2.500	€ 7.500	40% della <i>somma assicurata</i> per <i>l'impianto</i>	40% della <i>somma assicurata</i> per <i>l'impianto</i>
6.2.9	Franamento, smottamento del terreno, valanghe, slavine	10%	10%	€ 1.000	€ 2.500	50% della <i>somma assicurata</i> per <i>l'impianto</i>	40% della <i>somma assicurata</i> per <i>l'impianto</i>



RISCHIO ASSICURATO		SCOPERTO%		FRANCHIGIA/MINIMO DI SCOPERTO EURO		LIMITE DI INDENNIZZO EURO	
		Per somma assicurata		Per somma assicurata		Per somma assicurata	
		DA 0 A 100.000	DA 100.001 A 300.000	DA 0 A 100.000	DA 100.001 A 300.000	DA 0 A 100.000	DA 100.001 A 300.000
6.3.1	<i>Furto - posizionamento a terra o speciale</i>	20%	20%	€ 2.500	€ 3.000	40% della somma assicurata per l'impianto	30% della somma assicurata per l'impianto
	Con il sottolimito per <i>cablaggi e batterie di accumulo</i>	30%	30%		€ 5.000	10% della somma assicurata per l'impianto	10% della somma assicurata per l'impianto
	<i>Furto posizionamento a tetto</i>	10%	10%	€ 1.500	€ 2.000	50% della somma assicurata per l'impianto	50% della somma assicurata per l'impianto
	Con il sottolimito per <i>cablaggi e batterie di accumulo</i>	30%	30%		€ 5.000	10% della somma assicurata per l'impianto	10% della somma assicurata per l'impianto
6.3.2	<i>Guasto meccanico</i>	10%	10%	Per Somma assicurata impianto - fino a € 50.000: € 1.500 - oltre € 50.000: € 2.500	Per Somma assicurata impianto - fino a € 200.000: € 3.000 - oltre € 200.000: € 4.000	20% della somma assicurata per l'impianto	20% della somma assicurata per l'impianto
6.3.3.	Danni Indiretti	----	----	€ 250	€ 1.000	€ 5.000	€ 15.000
6.3.4	Ricorso terzi	----	----	----	----	50% della somma assicurata per l'impianto	40% della somma assicurata per l'impianto



RISCHIO ASSICURATO		SCOPERTO% Per somma assicurata		FRANCHIGIA/MINIMO DI SCOPERTO EURO Per somma assicurata		LIMITE DI INDENNIZZO EURO Per somma assicurata	
		DA 0 A 100.000	DA 100.001 A 300.000	DA 0 A 100.000	DA 100.001 A 300.000	DA 0 A 100.000	DA 100.001 A 300.000
CONDIZIONI FACOLTATIVE							
A	INTEGRAZIONE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	----	----	----	----	Somma indi- cata sul <i>mo- dulo di polizza</i> . In aumento alla <i>somma assicurata</i> per l' <i>impianto</i>	Somma indi- cata sul <i>mo- dulo di polizza</i> . In aumento alla <i>somma assicurata</i> per l' <i>impianto</i>
B	AUMENTO DEL <i>LIMITE DI INDENNIZZO FENO- MENO ELETTRICO</i>	----	----	----	----	Somma indi- cata sul <i>mo- dulo di polizza</i> . Entro la <i>somma as- sicurata</i> per l' <i>impianto</i>	Somma indi- cata sul <i>mo- dulo di polizza</i> . Entro la <i>somma as- sicurata</i> per l' <i>impianto</i>
C	AUMENTO DEL <i>LIMITE DI INDENNIZZO GUA- STO MECCANICO</i>	----	----	----	----	Somma indi- cata sul <i>mo- dulo di polizza</i> . Entro la <i>somma as- sicurata</i> per l' <i>impianto</i>	Somma indi- cata sul <i>mo- dulo di polizza</i> . Entro la <i>somma as- sicurata</i> per l' <i>impianto</i>
D	AUMENTO DEL <i>LIMITE DI INDENNIZZO DANNI INDIRETTI</i>	----	----	----	----	Somma indi- cata sul <i>mo- dulo di polizza</i> . Entro la <i>somma as- sicurata</i> per l' <i>impianto</i>	Somma indi- cata sul <i>mo- dulo di polizza</i> . Entro la <i>somma as- sicurata</i> per l' <i>impianto</i>
E	INTEGRAZIONE RICOR- SO TERZI	----	----	----	----	Somma indi- cata sul <i>mo- dulo di polizza</i> . In aumento alla <i>somma assicurata</i> per l' <i>impianto</i>	Somma indi- cata sul <i>mo- dulo di polizza</i> . In aumento alla <i>somma assicurata</i> per l' <i>impianto</i>





10. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

10.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

10.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile; eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- 2) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- 3) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- 4) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *sinistro*; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'art. 1910 del Codice Civile;
- 6) fornire a proprie spese a Reale Mutua o all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza*, entro 30 giorni dalla fine del *periodo di indennizzo*, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione della produzione di energia;
- 7) tenere a disposizione, tanto di Reale Mutua quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto da Reale Mutua e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Per la Condizione aggiuntiva 6.3.4 "Ricorso terzi" deve dare immediata *comunicazione* a Reale Mutua delle procedure civili e penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; Reale Mutua avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa del *Contraente* o l'*Assicurato* se non coincide con il *Contraente*.



Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono astenersi da qualunque *transazione* o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Articolo 1917 del Codice Civile. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

10.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del *reato* ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

10.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1) direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle *Parti*,

2) fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzi, motivandole, le ragioni).

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Salvo quanto previsto dal punto 6.1 B d) "Onorari periti", ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.



10.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del *sinistro* e dell'eventuale riduzione o perdita di produzione dell'energia elettrica;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 10.2 "Obblighi in caso di *sinistro*", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;

d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dell'*impianto*, determinando il valore che il medesimo aveva al momento del *sinistro* secondo il criterio stabilito al punto 7.1 "Forma di *assicurazione* – Valore dei *beni assicurati*";

e) procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/ rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per *valore a nuovo*.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le *Parti* devono essere raccolti in apposito verbale, con allegato le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti d) ed e) che precedono sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin

da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al terzo perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

10.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri del punto 7.1 "Forma di *assicurazione* – Valore dei *beni assicurati*"; la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri che seguono.

1. DANNO DIRETTO

(Operante per la Sezione All Risks ad eccezione della Condizione aggiuntiva 6.3.3 "Danni indiretti")

La determinazione del danno è ottenuta dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del *sinistro* oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare l'*impianto* danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*, al netto del valore dei residui.

Limitatamente alle parti edili di pertinenza esclusiva dell'*impianto*, si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate al netto del valore residuo.

In nessun caso Reale Mutua è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al doppio del relativo *valore allo stato d'uso*.

Tuttavia limitatamente ai danni subiti dagli *inverter* e dalle *batterie di accumulo* in esercizio da oltre cinque anni, in nessun caso Reale Mutua è tenuta ad indennizzare importo superiore al relativo *valore allo stato d'uso*.

Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal *valore a nuovo* di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il *valore a nuovo* ed il *valore allo stato d'uso* verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

Il supplemento di indennità relativo al *valore a nuovo* è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere.

Relativamente alla Condizione aggiuntiva 6.3.2 "Guasti macchine", la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singolo componente assicurato secondo le seguenti disposizioni:

A nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1 si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del *sinistro*, necessarie per ripristinare il componente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*;
- 2 si stima il valore ricavabile, al momento del *sinistro* dai residui delle parti eventualmente sostituite.
L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al precedente punto A 1 decurtato dell'importo di cui al punto A 2;

B nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- 1 si stima il valore del componente assicurato al momento del *sinistro*, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o per altra causa;
- 2 si stima il valore ricavabile dai residui al momento del *sinistro*.
L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al precedente punto B 1 decurtato dell'importo di cui al punto B 2.

Un componente si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno calcolato come al punto A 1 meno A 2 eguagli o superi il valore che il componente stesso aveva al momento del *sinistro* stimato



come al punto B 1.

Sono escluse dall'*indennizzo* le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

Reale Mutua ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del componente od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

2. DANNO INDIRETTO

(Operante esclusivamente per la Condizione aggiuntiva 6.3.3 "Danni indiretti")

L'ammontare del danno, tanto per la parte di energia elettrica venduta quanto per quella autoconsumata, si determina secondo le norme seguenti:

- A.** si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno; 1 kWh è pari a 3.600 kJ), tramite lettura del contatore, relativamente alle 2 settimane antecedenti il *sinistro*, con l'*impianto* regolarmente funzionante;
- B.** si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno; 1 kWh è pari a 3.600 kJ) che l'*impianto* è in grado di erogare nei 3 giorni successivi al *sinistro*, prima della riparazione, determinandone la produzione media giornaliera;
- C.** la differenza tra i valori calcolati ai punti A e B viene moltiplicata per:
 1. il prezzo di vendita al kWh (1 kWh è pari a 3.600 kJ), contrattualizzato con il *Gse*;
 2. il valore dell'incentivo Statale al kWh riconosciuto in funzione della produzione annua e sulla base delle norme vigenti al momento del *sinistro*;
- D.** l'*indennizzo* complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti C.1 e C.2, moltiplicato per i giorni strettamente necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'*impianto*.

Se la produzione non è tale da consentire l'ottenimento dell'incentivo Statale l'*indennizzo* sarà pari al punto C. 1. moltiplicato per giorni necessari a ripristinare la produzione di energia.

Se, nei 120 giorni immediatamente successivi al termine del *periodo di indennizzo*, l'*Assicurato* ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione della produzione di energia, tali benefici devono essere detratti dall'*indennizzo* come sopra determinato. Qualora il pagamento dell'*indennizzo* fosse intervenuto prima dei 120 giorni suddetti, l'*Assicurato* è tenuto alla restituzione a Reale Mutua dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.



10.7 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

1. Se dalle stime fatte risulta che il valore dell'*impianto* eccede al momento del *sinistro* di oltre il 10% la *somma assicurata*, l'*Assicurato* sopporta la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.
2. Tale disposizione non si applica per quelle garanzie per le quali sia indicata la forma di garanzia *primo rischio assoluto*.

10.8 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

Dietro richiesta del *Contraente*, l'*Assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* sia prevedibile in almeno € 50.000.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione e sia stato sottoscritto dalle *Parti* verbale di danno minimo.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 500.000.

La determinazione dell'anticipo relativamente al danno diretto dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del *sinistro*, l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

10.9 GARANZIA FIDEJUSSORIA SULL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'*indennizzo* o di anticipi anche prima del rilascio del certificato di chiusura di istruttoria, a condizione che sia prestata fidejussione bancaria di gradimento di Reale Mutua, con la quale si impegna a restituire l'importo corrisposto da Reale Mutua maggiorato degli interessi legali qualora il *sinistro* non risulti indennizzabile.

10.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, concordato l'ammontare dell'*indennizzo* in ottemperanza alle presenti Condizioni di Assicurazione e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'Assicurato dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un *procedimento penale* sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto ai punti 8.1 D) 3) "Rischi esclusi" (danni causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata).

10.11 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per i beni medesimi.

Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data di avviso del *sinistro*, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*.



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*.

Resta ferma l'efficacia del punto 13 "Che cosa non è assicurato" e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

In caso di *sinistro* verranno applicati *scoperti, franchigie e limiti di indennizzo* indicati al punto 12.2 "Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo".



11. CHE COSA POSSO ASSICURARE

11.1 RISCHIO ASSICURATO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a *cose*, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e conduzione dell'*impianto* assicurato.

L'*assicurazione* vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto anche doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Qualora il proprietario dell'*impianto* assicurato sia un soggetto diverso dal *Contraente*, l'*assicurazione* si intende valida anche per la responsabilità civile del proprietario dell'*impianto*.

A L'*assicurazione* vale anche:

- 1)** per la responsabilità civile dei familiari dell'*Assicurato* indicati al punto 13.2.b. "Soggetti non considerati terzi" e dei dipendenti dell'*Assicurato*, nella loro qualità di utenti o di custodi dell'*impianto* assicurato;
- 2)** per i danni cagionati a terzi durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'*impianto* assicurato; qualora detti lavori siano affidati a terzi, l'*assicurazione* vale per la responsabilità civile dell'*Assicurato* in qualità di committente.

B La garanzia comprende i danni:

- 3)** derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione Responsabilità Civile verso Terzi;
- 4)** derivanti da *incendio, esplosione e scoppio* dell'*impianto*. Questa garanzia opera, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto all'*indennizzo* dovuto in base al punto 6.3.4 "Ricorso terzi" e alla Condizione facoltativa E "Integrazione ricorso terzi";
- 5)** da inquinamento accidentale, derivanti da contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale dell'*impianto*.



12. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



12.1 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per *impianto* installato in Italia.

12.2 SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di *sinistro* verrà applicata una *franchigia* per i danni a *cose* di € 500, tranne che per le garanzie sotto riportate alle quali si applicano i seguenti *scoperti* e *limiti di indennizzo*:

- 1) Danni da interruzioni o sospensioni di attività (punto 11.1 B 3) "Rischio assicurato":
 - a. *scoperto* del 10% con il minimo di € 500 per *sinistro*;
 - b. *limite di indennizzo* pari al 10% del *massimale*, con il limite di € 250.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.
- 2) Danni a *cose* da *incendio, esplosione, scoppio* (punto 11.1 B 4) "Rischio assicurato":
 - a. *scoperto* del 10% con il minimo di € 500 per *sinistro*;
 - b. *limite di indennizzo* pari al 10% del *massimale*, con il limite di € 250.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.
- 3) Danni da inquinamento accidentale (punto 11.1 B 5) "Rischio assicurato":
 - a. *scoperto* del 10% con il minimo di € 1.000 per *sinistro*;
 - b. *limite di indennizzo* pari al 10% del *massimale*, con il limite di € 250.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

13. CHE COSA NON È ASSICURATO



TORNA ALL'INDICE

13.1 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni derivanti da:

- a. anomala o insufficiente produzione, fornitura o distribuzione di energia elettrica o termica;
- b. consapevoli violazioni di leggi, norme o regole inerenti la sicurezza o la tecnica a cui l'*Assicurato* deve conformarsi;
- c. comportamenti omissivi o di inerzia nel rimuovere le cause palesi, ovvero in caso di avviso o segnalazione da parte di Autorità pubbliche, di possibili o temuti danni;
- d. inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dell'*impianto* salvo che l'*Assicurato* provi che l'inosservanza sia dovuta a causa di forza maggiore ed il *sinistro* si sia verificato durante l'esistenza di tale causa;
- e. apparecchiature in genere prima del completamento dei collaudi e di favorevole delibera tecnica;
- f. *impianto* che non ha superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dal Gestore di Rete e dalle leggi vigenti in materia al momento della stipulazione della *polizza*;
- g. pannelli non certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di *impianto*;
- h. pannelli "stand-alone" (*impianto* autonomo funzionante a isola);
- i. *impianto* fuori costa (off-shore);
- j. linee di distribuzione di energia verificatisi oltre i 300 metri dal perimetro dell'*impianto*;
- k. emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
- l. amianto.

Sono inoltre esclusi i danni:

- m.** derivanti da infiltrazione di acqua, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- n.** cagionati alle opere, ai fabbricati e alle cose in genere sulle quali è installato l'impianto;
- o.** verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, e simili).

13.2 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi:

- a.** il *Contraente*;
- b.** il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- c.** il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica;
- d.** le Società le quali rispetto al *Contraente* e all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n. 127, nonché gli amministratori delle medesime;
- e.** i successori aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b) e c) a seguito di decesso di questi ultimi;
- f.** il conduttore dell'*impianto* e il proprietario dell'*impianto* fra loro, qualora siano soggetti diversi, limitatamente ai danni all'*impianto*.



14. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

TORNA ALL'INDICE

14.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere le informazioni necessarie all'identificazione del *sinistro*, la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del *sinistro*. Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile).

14.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta del *Contraente* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *transazione*.

Quanto sopra vale anche nel caso di vertenza di fronte all'Autorità Garante per la protezione dei *dati personali* (di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni) quando agisca in difesa di soggetti che siano ricorsi ad essa per difendere propri diritti.

Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale* o del *limite di indennizzo*, applicabile per il *sinistro* cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia* penale. L'*Assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione o di risoluzione delle vertenze alternative al contenzioso giudiziale (A.D.R.: Alternative Dispute Resolution), avente ad oggetto una richiesta attinente la presente *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva *comunicazione* a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata. In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

14.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'*Assicurato* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 14.1 "Obblighi in caso di *sinistro*".

Ove risulti che il *Contraente* abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

14.4 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che il valore dell'*impianto* eccede al momento del *sinistro* di oltre il 10% la *somma assicurata*, l'*Assicurato* sopporta la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.



SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*.

La gestione dei *sinistri* Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

telefono centralino: 045.8290411

mail per invio nuove denunce di *sinistro*: denunce@ARAG.it

fax per invio nuove denunce di *sinistro*: +39 045.8290557

mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro*: sinistri@ARAG.it

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro* +39 045.8290449



15. CHE COSA POSSO ASSICURARE



15.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua, nei limiti del *massimale*, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Tali oneri sono:

- 1) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del *sinistro*, con esclusione dei patti conclusi tra il *Contraente* e/o l'*Assicurato* ed il legale che stabiliscono compensi professionali; tali oneri sono garantiti anche quando la vertenza deve essere trattata tramite negoziazione assistita o con il coinvolgimento di un Organismo di mediazione;
 - 2) le spese per la querela se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio;
 - 3) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza dell'*Assicurato*, o di *transazione* autorizzata da ARAG ai sensi del punto 19.3 "Gestione del *sinistro*";
 - 4) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG;
 - 5) le *spese di giustizia*;
 - 6) le spese di investigazione difensiva nel *procedimento penale*;
 - 7) le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari;
 - 8) le indennità a carico dell'*Assicurato* spettanti all'Organismo di mediazione solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
 - 9) spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio.

15.2 CASI ASSICURATI

Le garanzie sono prestate a tutela dei diritti dell'*Assicurato* e/o *Contraente* per fatti inerenti l'*impianto*. Le garanzie valgono per:

- 1) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del Codice di Procedura Penale (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 2) sostenere la difesa in *procedimenti penali* per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché l'*Assicurato* venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato o il procedimento si concluda con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione.

Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per l'*Assicurato* di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il *procedimento penale*, ARAG anticiperà al *Contraente* le spese legali fino ad un massimo di € 5.000, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al *Contraente* il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'*Assicurato* è obbligato ad informare ARAG circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza;

- 3) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del *procedimento penale* a carico della controparte;
- 4) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori:
 - a) sostenere la difesa nei *procedimenti penali* per delitti colposi e/o contravvenzioni;
 - b) proporre impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250.

La garanzia copre le spese sostenute dall'*Assicurato* e dai soggetti diversi dall'*Assicurato* solo per le attività svolte su incarico del *Contraente*.

15.3 SOGGETTI ASSICURATI

La garanzia è prestata a favore delle persone fisiche (privati) in qualità di proprietari e/o conduttori dell'*impianto*. Qualora il proprietario e/o conduttore dell'*impianto* sia una società, una ditta individuale o un'impresa familiare, la garanzia è prestata anche a favore dei seguenti soggetti in relazione all'utilizzo dell'*impianto*:

- per le società di persone: i soci, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività;
- per le società di capitale: il legale rappresentante, anche in qualità di amministratore, i soci, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i soggetti non iscritti nel Libro Unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi, ad eccezione degli amministratori, dei sindaci e dei revisori;
- per le ditte individuali e le imprese familiari: il titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i soggetti non iscritti nel Libro Unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi, i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

Nel caso di controversie fra *Assicurati* con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del *Contraente*.



15.4 CONDIZIONE FACOLTATIVA

La seguente condizione facoltativa è operante solo se espressamente richiamata sul *modulo di polizza*.

Resta ferma l'efficacia del punto 17 "Che cosa non è assicurato" e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

A VERTENZE CONTRATTUALI FORNITORI

Gli oneri previsti in *polizza* vengono prestati al *Contraente* anche per:

- 1) sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal *Contraente*, sempreché il valore in lite sia superiore a € 200;
- 2) proporre ricorso o opposizione avverso ogni sanzione amministrativa di decadenza, riconfigurazione, ridefinizione, mancato riconoscimento o restituzione degli incentivi ricevuti dal *Contraente* da parte del GSE (Gestore Servizi Energetici spa). La garanzia opera solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso.

Questa condizione facoltativa vale esclusivamente per il *Contraente*.

16. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



16.1 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Reale Mutua presta la garanzia per i *sinistri* che siano insorti:

- 1) durante il periodo di validità dell'*assicurazione*, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di *procedimento penale* e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- 2) trascorsi tre mesi dalla decorrenza dell'*assicurazione*, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai *sinistri* che siano insorti durante il periodo di validità dell'*assicurazione* e che siano stati denunciati a Reale Mutua o ad ARAG entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non vale per i *sinistri* insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'*assicurazione* fossero stati già disdettati da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.



16.2 INSORGENZA DEL SINISTRO

A) Per insorgenza del *sinistro* si intende:

- 1) per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- 2) per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del *sinistro* si fa riferimento alla data della prima violazione.

B) Relativamente alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori, per insorgenza del *sinistro* si intende:

- 1) il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;

2) il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge nel caso di *procedimento penale* per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

L'assicurazione è prestata per i *sinistri* che siano insorti durante il periodo di validità della *polizza*.

La garanzia si estende ai *sinistri* conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione ed insorti nel termine di 24 mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate in *polizza*, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

16.3 UNICO SINISTRO

Si considerano a tutti gli effetti come unico *sinistro*:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

16.4 DOVE ASSICURIAMO

- 1) Per i casi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di *procedimento penale* l'assicurazione vale per i *sinistri* che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- 2) Per le controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal *Contraente*, l'assicurazione vale per i *sinistri* che siano insorti nei paesi dell'Unione Europea, San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.
- 3) In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i *sinistri* che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



17. CHE COSA NON È ASSICURATO



17.1 RISCHI ESCLUSI

Salvo quanto diversamente previsto per alcune prestazioni, le garanzie non sono valide per:

- a) diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- b) materia fiscale ed amministrativa;
- c) fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di *terrorismo*, atti di vandalismo, *terremoto*, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;
- e) proprietà o guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) fatti dolosi dell'Assicurato;
- g) fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) proprietà o guida di veicoli;
- i) fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal *Contraente* nell'esercizio della sua attività;
- k) compravendita o permuta di immobili;

- l) affitto o cessione d'azienda o di ramo d'azienda;
- m) leasing immobiliare;
- n) vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti.

Reale Mutua non assume il pagamento di:

- o) multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- p) spese di trasferta;
- q) spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale diverso dalle spese di giustizia che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

18. SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO



Questa Sezione non presenta scoperti, franchigie e limiti di indennizzo, fermo restando il *massimale*.

19. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo 1995, n. 175 l'ARAG ASSICURAZIONI SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (in seguito denominata ARAG), con sede in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, Telefono 045 829 04 11 - Fax 045 829 04 49, a cui l'Assicurato ha la facoltà di rivolgersi direttamente, gestisce i sinistri di Tutela Legale per conto di Reale Mutua.

TORNA ALL'INDICE

19.1 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

- a) L'Assicurato, nel momento in cui si è verificato il sinistro o ne abbia avuto conoscenza, deve dare tempestiva comunicazione all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede di Reale Mutua o ad ARAG;
- b) in ogni caso deve fare pervenire all'Agenzia o alla Sede di Reale Mutua o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 10 giorni dalla data della notifica stessa;
- c) l'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario;
- d) se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, Reale Mutua o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato;
- e) l'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Reale Mutua o ARAG.

19.2 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'*Assicurato* richiede la copertura assicurativa deve:

- 1) informare immediatamente Reale Mutua o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- 2) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

19.3 GESTIONE DEL SINISTRO

- 1) Ricevuta la denuncia del *sinistro* ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'*Assicurato*. La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.
- 2) Ove ciò non riesca, se le pretese dell'*Assicurato* presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto dall'*Assicurato*.
- 3) Per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire.
- 4) Le spese per gli accordi economici tra *Assicurato* e avvocato, per la *transazione* della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.
- 5) L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'*Assicurato*; pertanto, ARAG non è responsabile del loro operato.
- 6) ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.
Se l'*Assicurato* paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.
Il pagamento delle spese coperte dall'*assicurazione* avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.
- 7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del *sinistro* tra l'*Assicurato* e ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'*Assicurato* di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.



19.4 RECUPERO DI SOMME

- 1) Spettano integralmente all'*Assicurato* i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- 2) Spettano, invece, ad ARAG che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

**Servizio Clienti
Buongiorno Reale**

800 320 320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20
buongiorno reale@realemutua.it

**Assistenza stradale,
per l'abitazione e la salute**

800 092 092

24 ore su 24
7 giorni su 7

IL TUO AGENTE REALE



Mod. 5451 INC



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it
www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo di Reale Group, iscritto al N. 006 dell'Albo delle società capogruppo.